

SCHEDA DI POLIZZA

1. ASSICURATORE: l'Impresa Assicuratrice

2. CONTRAENTE / ASSICURATO: COMUNE DI SEGRATE

3. PERIODO DI ASSICURAZIONE:

dalle ore 00:00 del 10.02.2019

alle ore 24:00 del 09.02.2020

4. SOMMA ASSICURATA:

SEZIONE A: EURO 750.000 DI CUI:

1) EURO 600.000 RELATIVO AD UNA PALA DEL 1500 ATTRIBUITA AL SALMEGGIA (325x125)

2) EURO 150.000 RELATIVO AD UN CROCIFISSO LIGNEO DEL 1500

SEZIONE B: EURO 1.000.000 con valore più elevato per singolo libro/documento Euro 35.000,00

5. SEDI DOVE SONO UBICATI GLI OGGETTI:

SEZIONE A: Chiesa "Sant'Ambrogio" Redecesio di Segrate - Milano

SEZIONE B: Centro Civico di Cascina Ovi – c/o distaccamento Biblioteca di Segrate – Via Olgia, 9 - Segrate - Milano

6. CONDIZIONI PARTICOLARI:

Esclusione mostre dei beni assicurati

Esclusione trasporto dei beni assicurati senza previa autorizzazione scritta degli Assicuratori

7. FRANCHIGIA: Nessuna

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FINE ART COLLEZIONI PRIVATE

Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto assicura i beni descritti nella Scheda di Polizza e specificati nel Questionario allegato che forma parte integrante del contratto contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita o danneggiamento allorché essi si trovino all'interno dei luoghi indicati nella Scheda di Polizza durante il periodo di validità del presente contratto, subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

Art. 13 – Esclusioni

Gli Assicuratori sono responsabili esclusivamente nella misura in cui qualsiasi altra valida assicurazione non fosse in grado di coprire alcun danno se questo contratto non fosse stato stipulato.

Il presente contratto non assicura:

A. Ogni perdita o danno causato o risultante da:

- (i) uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, insetti o parassiti;
- (ii) lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione, rimessa a nuovo o processi simili;
- (iii) siccità, umidità atmosferica, esposizione alla luce o a temperature estreme a meno che tali danni si verificino a seguito di uragani, ghiaccio o incendio;

B. Perdite o danni a bordo di o da veicoli incustoditi, a meno che i beni assicurati siano affidati a trasportatori professionisti;

C. Errori meccanici o sbalzi di tensione;

D. l'ammontare delle franchigie previste nel presente contratto per ogni singolo ciascun avvenimento.

E. Perdita o danni o responsabilità direttamente o indirettamente causato da o conseguente a guerra, invasione, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia la guerra dichiarata o meno) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;

F. Perdite o danni causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione da parte o per ordine di qualsiasi Governo o autorità pubblica o locale;

G. Perdita o distruzione o danni a qualsiasi bene o qualsiasi perdita o spesa in qualsiasi modo risultante o derivante da danni consequenziali;

H. gli oggetti assicurati devono essere posizionati ad almeno 6inches/15.5 cm dal suolo;

I. Perdite o danni causati da roditori, muffa, macchie, ingiallimento, funghi, parassiti.

Ogni responsabilità legale di qualsivoglia natura, direttamente od indirettamente causata da o aggravata da o derivante da:

- (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva causata da qualsiasi carburante nucleare, da rifiuti nucleari o dalla combustione di carburante nucleare
- (ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose derivanti da assemblaggio di esplosivi nucleari o di componenti nucleari
- (iii) reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva.

Art. 14 – Base di Valutazione

A. La base di valutazione per la liquidazione sarà:

- (i) per gli articoli individualmente elencati, il valore accettato dai Sottoscrittori ed indicato nel presente contratto. I Sottoscrittori non saranno responsabili per importi superiori a quelli concordati;
- (ii) per articoli non individualmente elencati, l'effettivo valore di mercato immediatamente prima del sinistro

B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro più ogni eventuale deprezzamento subito dall'articolo ma non potrà superare l'importo assicurato per singolo articolo, come da punto A di cui sopra.

C. In seguito al pagamento dell'intero importo assicurato per singolo articolo coppia o serie, i Sottoscrittori ne diventeranno proprietari ad ogni titolo e si riserveranno il diritto di prendere possesso della partita, coppia o serie.

Art. 15 – Condizioni Speciali

E' condizione essenziale per la validità della presente assicurazione che l'Assicurato osservi le seguenti disposizioni:

A. Normale diligenza L'Assicurato deve prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misura di sicurezza per proteggerli.

B. Trasporti L'Assicurato deve garantire che i beni assicurati siano imballati, protetti e disimballati da imballatori professionisti.

C. Clausola di Acquisizione La somma complessivamente assicurata può essere aumentata sino al 10% del totale per coprire nuove acquisizioni, a condizione che queste siano notificate ai Sottoscrittori entro 60 giorni e dietro il pagamento del relativo premio pro-rata. Questa concessione sarà automaticamente reintegrata dopo ogni notifica di nuove acquisizioni data ai Sottoscrittori.

D. Impianto di allarme e relativa manutenzione L'Assicurato deve garantire che tutte le protezioni fisiche notificate ai Sottoscrittori siano in funzione ogni qualvolta i locali siano lasciati incustoditi. L'Assicurato inoltre deve garantire che tutti gli impianti di allarme notificati ai Sottoscrittori siano in funzione ogni qualvolta i locali siano lasciati incustoditi. L'Assicurato deve inoltre comunicare ai Sottoscrittori, in tempo ragionevole, ogni guasto o malfunzionamento dei suddetti impianti sulla base dei quali i termini e le condizioni del presente contratto potrebbe essere variati. Tutti gli impianti di allarme devono essere soggetti a regolare manutenzione con controlli almeno annuali effettuati da una ditta qualificata.

E. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro In caso di perdita o danno che potrebbe dar luogo a risarcimento ai termini del presente contratto, dovrà esserne dato immediato avviso ai Sottoscrittori e, nel caso alle Autorità. In detto caso l'Assicurato dovrà fornire ai Sottoscrittori ogni informazione o prova rilevante che possa essere ragionevolmente richiesta, non che cooperare pienamente alle indagini ed alla perizia. Se richiesto dai Sottoscrittori, l'Assicurato dovrà sottoporsi ad una deposizione giurata da parte di qualsiasi persona designata dai Sottoscrittori.

F. Surrogazione Qualora i Sottoscrittori siano tenuti a risarcire un danno ai sensi del presente contratto, essi verranno surrogati nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'indennità pagata, relativamente al sinistro in questione, ed avranno inoltre diritto ad agire in giudizio a proprie spese in nome dell'Assicurato. L'Assicurato dovrà fornire ai Sottoscrittori tutta l'assistenza da essi richiesta, per quanto in suo potere, al fine salvaguardare i loro diritti ed interessi; dovrà inoltre produrre tutti i documenti richiesti dai Sottoscrittori necessari per condurre un'azione legale efficace a suo nome. I Sottoscrittori avranno diritto ad ogni recupero ottenuto da terzi fino all'ammontare della somma assicurata, inclusi i costi.

G. Beni Riacquistati L'Assicurato avrà il diritto di riacquistare dai Sottoscrittori ogni bene recuperato per il quale sia stata risarcita l'intera somma assicurata, al minor costo tra:

(1) L'importo liquidato più gli interessi dalla data di liquidazione del danno, calcolati al tasso bancario, più le spese di perizia e recupero;

(2) Il valore di mercato al momento del recupero.

I Sottoscrittori notificheranno all'Assicurato il diritto di riacquistare i beni recuperati e l'Assicurato avrà 60 giorni di tempo dalla data di notifica per esercitare il proprio diritto.

H. Falsa dichiarazione e frode Qualora l'Assicurato con reticenze, false od erronee dichiarazioni tenti di far comparire un rischio da assumersi differente da quello che e' in realtà, o con simulazioni o frode cerchi di conseguire il pagamento di un indennizzo non dovutogli, la presente Assicurazione si intende nulla e priva d'effetto.

I. Annullamento del contratto Il presente contratto può essere disdetto dall'Assicurato in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta al Broker o all'Agente con cui lo stesso era stato stipulato. I Sottoscrittori avranno diritto ad un premio pro-rata proporzionale a quello concordato. Il presente contratto può anche essere annullato da o su richiesta dei Sottoscrittori con un preavviso di 30 giorni da inviare all'Assicurato a mezzo raccomandata al suo domicilio conosciuto.

I Sottoscrittori avranno diritto ad un premio pro-rata proporzionale a quello concordato.

La comunicazione sarà ritenuta valida (e la disdetta operante) se inviata a mezzo raccomandata ed indirizzata correttamente.

L. Norme di Legge Il presente contratto e' soggetto alle leggi Italiane. Se termini e condizioni del presente contratto fossero in conflitto con quelli dello Stato dove viene emesso, saranno automaticamente modificati in conformità alle leggi suddette e si applicheranno le disposizioni italiane in materia.

M. Clausola dell'onere della prova

Per ogni sinistro e/o ogni azione legale, causa, o procedimento posti in essere per ottenere il risarcimento di un danno ai sensi delle condizioni contrattuali, l'onere della prova è a carico dell'Assicurato che deve quindi essere in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per i Sottoscrittori, che i singoli valori attribuiti ai beni assicurati all'interno del contratto rappresentano l'effettivo valore di mercato degli stessi alla data in cui si è verificato il danno.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo/i di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.